

clesiastica consistente nel consenso del Capitolo obbligante, e di M.<sup>o</sup> Ill.<sup>mo</sup> e R.<sup>mo</sup> Pa.<sup>ca</sup> che viene sotto il nome del Vescovo per la detta Clementina prima. La qual solennità vi manca, perchè non vi è la detta causa, come si legge tal negativa dalle Carte; la quale si legge però in quell'anno praticata con altro Divoto, perchè vi era la causa della utilità e necessità.

La laicale, che oltre la causa di necessità e utilità, vi fosse non solo il consenso del Capitolo e del Prelato, ma, eziandio dei Procuratori di Chiesa, e la permissione del Principe, di modo, che senza di essa nessun magistrato può autorizzare con sottoscrizione alcun'alienazione, come si ha dal Statuto Veneto lib. I, cap. 2, fol. 8, spiegato più chiaro il d.<sup>o</sup> Cap. 2, nel lib. 6, Cap. 3, fol. 89, dove si ha espresso l'ordine, che vi acconsentino anco i Procuratori di Chiesa & lo vuole anco la Sinodo Prima II, celebrata l'anno 1594, nel Cap. 12, vers. quoniam si bonorum, fol. 30, raccomandata la difesa della Chiesa al Ser.<sup>mo</sup> Principe Stat. lib. I, Cap. 8, vers. Proveda dunque, f. g.

Anzi l'anno 1620, li 27 Giugno, per Decreto dell' Eccl.<sup>mo</sup> Senato, si ricerca la licenza del medesimo Senato oltre le dette solennità, come si ha nel Cap. 115 del Capitolan dei Notari, fol. 128, replicato l'anno 1625, li 18 Luglio, con proibizioni di non poter nemmeno celebrarne li stromenti senza la previa licenza del medesimo Senato, come si ha nel Cap. 119 del detto Capitolan, f. 134, replicato l'anno pure 1634, li 17 Giugno, nel Cap. 133, f. 166, così che anco le carte private sono state proibite dal detto Senato l'an. 1636, li 12 Decem. Capitolan. f. 168.

Per